



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale

All'udienza del giorno 21 gennaio 2026

Nella causa per opposizione a precetto

promossa da

Parte_1, rappresentato e difeso dall' Avv. [REDACTED] come da mandato in atti

contro

Controparte_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] come da mandato in atti

Ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con atto di citazione, regolarmente notificata, il sig. Parte_1 ha proposto opposizione avverso atto di precetto notificato in data 15.05.2025, con cui [...] Controparte_1 ha intimato il pagamento della somma di € 41.332,55 in forza di contratto di mutuo ipotecario Rep. [REDACTED] del 27.7.1994, per Dott. Per_1 notaio in [REDACTED] reg.to a [REDACTED] per la concessione di € 30.987,41 (L. 60.000.000), esecutivo l'11/2/1995, concluso dai sigg.ri Parte_1 e [REDACTED] con Controparte_2

Con comparsa di risposta del 14.07.2025 si è costituita la Controparte_1 per chiedere il rigetto della domanda attorea ed ha dedotto di essere titolare dei crediti pecuniari derivanti da finanziamenti e mutui ceduti da CP_2 in forza di contratto di cessione con efficacia a decorrere dal 14.07.2017.

Rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.

Il sig. *Pt_I* pone a fondamento dei motivi di opposizione:

la carenza di legittimazione attiva dell'intimante ed a tal fine contesta la titolarità del credito in capo a *Controparte_I* società cessionaria;
la estinzione per prescrizione della pretesa creditoria intimata;

Preliminarmente occorre decidere in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito in capo a *Controparte_I* cessionaria.

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

Ne consegue che la società che si affermi successore della parte originaria ed assuma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata di fornire la prova circa la propria legittimazione.

La cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore.

In caso di cessione in blocco di crediti, tuttavia, a norma dell'art. 58 TUB, "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ...".

Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la

pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizza di fatto il medesimo effetto di pubblicità.

Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce ad ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 e.e. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui viene immediatamente contestata la titolarità in capo alla società del credito azionato con particolare riferimento all'eventuale inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco, la cessione di crediti in blocco, di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione.

La pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale, così come l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.

"In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è

legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.

In particolare, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, la norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

La contestazione comporta un preciso onere del cessionario di provare specificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, ad una prova siffatta: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha, pertanto, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, e ciò a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (Cass. Civ. Sez V 05.11.2020 n. 24798)..

Sul punto è necessario distinguere il requisito della “ notificazione “ della cessione al debitore ceduto (avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; dichiarazione liberatoria della società cedete), necessario ai fini dell'efficacia/opponibilità della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento del medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per

dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata da debitore ceduto. (Cass. Civ., Sez. I, 29 maggio 2024, n. 15010)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. fornendo dunque una idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale.

Tanto premesso, la società opposta ha assolto al proprio onere probatorio producendo in atti:

avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

la dichiarazione liberatoria della società cedente datata 26.08.2025 (munita di valida procura 01.08.2025);

contratto di cessione dei crediti concluso da *Controparte_2* a *Controparte_1* del 14.07.2017 e dichiarazione notarile di conformità all'originale datata 26.06.2025.

La società opposta ha, altresì, depositato in atti diffida ad adempiere datata 27.05.2020- notificata con le modalità previste in materia di notificazioni in materia civile a mezzo posta in emergenza covid art. 46 DL 34/2020- ai fini della interruzione dei termini di prescrizione.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Tribunale di Lecce, - III Sezione Civile-, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:

- 1) Rigetta la opposizione proposta dal sig. *Parte_I* e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato in data 15.05.2025;
- 2) Condanna il sig. *Parte_I* alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive € ██████████ di cui € ██████████ per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Il Giudice Onorario

(dott.ssa Giorgia Imperiale)